



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 delib.	OGGETTO: Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi - autorizzazione all'acquisizione di aree private loc. Piazza Colandrea , Fg. 10 p.lle 966-967. Determinazioni.
Data 13-04-2021	

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di aprile alle ore 15:05, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta	P	Gregori Antonella	A
Focaroli Ezio	P	Pasquali Marco	A
Tocchio Massimo	P	Pietrangeli Fabrizio	P
Corgentile Domenico	P	Di Muzio Laura	P
Berardi Dario	A	Foffo Costantino	P
Pasqualucci Maurizio	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi - autorizzazione all'acquisizione di aree private loc. Piazza Colandrea , Fg. 10 p.lle 966-967. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTA la legge n.145 del 30/12/2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale all'art. 1 comma 990 il termine della gestione straordinaria di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e l'art. 57 comma 2 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 con il quale si proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 26.08.2016 n° 388 e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati in particolare gli art. 1 comma 1, 5 e 6;

VISTA e richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 19.09.2016 n° 394 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 2 comma 1;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si è reso necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita, con particolare riferimento alla continuità dei servizi pubblici essenziali e **delle attività di culto**;

DATO ATTO che, con sopralluoghi MIBACT e DICOMAC di 2° livello, presentarono profili ufficiali di inagibilità le chiese di Santa Maria Assunta, Santissima Croce (Parrocchiale), Santa Maria del Monte, San Giuseppe e Santa Maria degli Angeli in Vallemare;

CONSIDERATO che all'esito, il Capoluogo era quindi sprovvisto di edifici per la pratica del culto e dell'attività pastorale, e che occorre ora stabilire un luogo più idoneo dove far collocare il prefabbricato stesso;

ATTESO come la Caritas Italiana, con nota via mail assunta al protocollo in data 27.3.17 prot. 1818 anche per conto della Diocesi di Rieti, abbia offerto la possibilità di realizzare a propria cura e spese un edificio prefabbricato atto a garantire la necessaria continuità delle attività di culto sul

territorio comunale;

VISTA la convenzione tra Comune di Borbona e Caritas Italiana, prot. 4266 del 23.07.2018, mediante la quale i medesimi hanno convenuto il primo di procedere alla realizzazione di un allargamento dell'area della Piazza Concezio Colandrea al fine di ospitare un edificio per attività di culto e pastorali, la seconda di progettare e realizzare a propria cura e spese, l'edificio medesimo;

DATO ATTO che detta convenzione pone a carico del Comune l'allestimento dell'area di posa di detto prefabbricato temporaneo comprese le opere di fondazione, fabbricato che potrà essere, previa le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie, cessato lo stato di emergenza, conferito al Comune in uso definitivo;

VISTA l'OCDPDC 394/2016 e l'OCDPDC 408/2016, che rispettivamente identificano nel Comune il soggetto che individua ed attrezza le aree atte a garantire, in emergenza, la continuità delle attività di culto;

DATO ATTO che per le spese effettuate per assicurare la continuità delle funzioni di culto di cui all'OCDPDC 394/2016, può farsi ricorso ai fondi di cui all'OCDPDC 388/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che venne ritenuta idonea, tra le soluzioni ipotizzate, la sistemazione dell'edificio e dell'area di pertinenza nella Piazza Concezio Colandrea, in quanto baricentrica rispetto all'intero abitato, ottimamente servita dai servizi pubblici e in grado di assicurare la "vitalità" dell'edificio costruendo rispetto alla comunità, dato che tale è la funzione che questi edifici assolvono;

DATO ATTO che l'attuale conformazione della Piazza non consentiva l'installazione della struttura, se non attraverso un ampliamento della medesima su aree di proprietà privata;

RICHIAMATA integralmente la DGC n. 25 del 03/04/2017 avente per oggetto: "Emergenza terremoto. Proposta di donazione prefabbricato atto alla continuità dell'esercizio del culto. Incarico per studio di fattibilità allestimento area. Direttive Responsabile Ufficio Tecnico";

RICHIAMATA integralmente la DGC n. 76 del 11/06/2018, avente per oggetto "Progetto per Opere di urbanizzazione per la collocazione di struttura modulare per la continuità delle funzioni di culto denominata "Centro di Comunità di Borbona". Approvazione progetto di fattibilità ed avvio procedura di acquisizione dell'Area";

DATO ATTO che nella medesima, pur nel sistema di deroghe introdotte dalle OCPDC 388 e 394/2016 alle attività previste dal Testo Unico sulle Espropriazioni DPR 327/2001, venne autorizzato l'inizio delle attività di acquisizione delle aree, censite nel progetto stesso;

CONSIDERATO che le deroghe stabilite dall'OCPDC 388/2016, attenevano in particolare all'art. 6 (Regole generali sulla competenza); art.7 (Competenze dei Comuni); art. 8 (Fasi del procedimento art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici) ; art. 11 (Partecipazione degli interessati e avvio del procedimento); art. 12,13, 14 (Dichiarazione di pubblica utilità, contenuto ed effetti degli atti di dichiarazione della pubblica utilità) ; art. 15, 16 e 17 (disposizioni sul contenuto del progetto e modalità di approvazione ai fini dell'espropriazione) ; art. 19 (approvazione del progetto);

ATTESO come siano stati ottenuti presso gli Enti tenuti al rilascio di pareri, nulla osta od atti di assenso comunque denominati, ancorché derogati dalle OCDPDC sopra citate, i seguenti atti di assenso:

- sul progetto architettonico parere favorevole del MICABT SABAP del 11.04.2019 prot. 5002-P, relativo all'intero intervento;
- sul progetto strutturale dell'edificio autorizzazione sismica in data prot. 2019-0000464281, pos. 87577;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 124 del 15.10.2019 prot. 6684, con la quale veniva disposta l'occupazione temporanea **per un periodo non superiore a 48 mesi** dei terreni di interessati all'intervento, in loc. Piazza Colandrea, tra i quali risultano , tra l'altro i seguenti:

Fg. 10 p.lla 467 di proprietà Pietrangeli Giorgio e Pietrangeli Luigi;

Fg. 10 p.lla 966 di proprietà Pietrangeli Giorgio e Pietrangeli Luigi, ciascuno per 10/90, essendo intestato il bene ad altri 7 proprietari per le rimanenti quota;

ATTESO come, in data 28.10.2019 venne redatto un primo verbale di immissione in possesso inerente le p.lle 541-544 parte;

DATO atto che con nota prot. 8382 del 24.12.2019 il Sindaco, in esito a specifica richiesta del Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. 984341 del 04.12.2019 nella quale si chiedeva di “Valutare la soluzione economicamente più vantaggiosa tra occupazione temporanea, locazione o esproprio, considerando anche le indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione civile nella nota prot. DIP/TERAG16/0003179 del 16/01/2017 in merito alla riconduzione in pristino delle aree utilizzate” nel rispetto dei principi di economicità che devono caratterizzare l’agire della pubblica amministrazione, ha comunicato la volontà di procedere all’esproprio definitivo dei beni necessari per l’urbanizzazione delle aree che comunque hanno carattere permanente;

ATTESO che nella citata Delibera della Giunta Comunale n°76 in data 11.06.2018, la Giunta ha dato mandato al Sindaco di procedere all’acquisizione delle aree anche, ricorrendone i presupposti “ a titolo definitivo ai sensi del DPR 327/2001”;

ATTESO che l’OCPDC 388/2016 ha dunque stabilito la deroga a talune norme del DPR 327/2001 (Testo Unico Espropri);

VISTA l’Ordinanza Sindacale 11 del 17.02.2020, redatta a seguito di quanto sopra recante tra l’altro:

- l’autorizzazione all’occupazione di urgenza finalizzata all’esproprio dei terreni necessari, tra i quali anche quelli su cui sussistono diritti di proprietà da parte di Pietrangeli Giorgio e Luigi ;
- la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, nella misura di €. 1.650,00 per la p.lla 967 e di €. 356,00 per la quota di 20/90 intestata a Pietrangeli Giorgio e Luigi , per un totale di €. 2.006,00;
- la sussistenza del termine di 30 giorni in capo ai proprietari per comunicare “presenza di eventuali fittavoli o mezzadri, o la loro qualità di coltivatori diretti”, nonché “comunicare l’irrevocabile accettazione dell’indennità e la volontà di convenire la cessione bonaria del bene, beneficiando delle condizioni esplicitate in narrativa”;
- l’informazione per la quale “Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l’interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti” e che “In assenza dell’istanza o comunicazione del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 327/2001”;

DATO ATTO che le Ordinanze Sindacali 127/2019 e 11/2020 , vennero notificate ai proprietari noti;

ATTESO che in data 08.06.2020 prot. 3484 perveniva da parte dell’avvocato Vivio per conto dei signori Pietrangeli Luigi e Pietrangeli Giorgio , ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dell’Ordinanza 11 del 17.02.2017, per i motivi ivi richiamati;

Dato atto che , allo stato, i signori Pietrangeli Giorgio e Luigi risultano intestatari dei seguenti beni:

Pietrangeli Luigi fg. 10 p.lla 966 prop. 15/90 sup. Esproprio mq. 534 su 2.110 (sup. tot.)

Pietrangeli Giorgio Fg. 10 p.lla 966 prop. 15/90 sup. Esproprio mq. 534 su 2.110 (sup. tot.)

Fg. 10 p.lla 967 prot. 100/100 sup. Esproprio mq. 550 su 2.110 (sup. tot.)

ATTESO che i sigg,ri Pietrangeli Luigi e Giorgio sono proprietari, quanto alla particella 966, anche di 5/10 (compresi nelle percentuali di cui sopra) derivanti dalla successione legittima della

madre defunta Tocchio Quartina (proprietaria di 15/90 e avente come eredi, oltre a i suddetti, anche Pietrangeli Vittoria)

DATO ATTO che , a riscontro, il Sindaco con nota prot. 3638 del 15.06.2020, informava l'avvocato Vivio della volontà di addivenire ad una composizione bonaria, chiedendo alla parte di proporre una ipotesi transattiva;

ATTESO che con nota 0003674 del 15-06-2020 l'avvocato Vivio sostanzialmente la proposta transattiva come appresso "cessione volontaria ai sensi dello art. 20 comma 9 DPR 327/2001, dei diritti di proprietà facenti capo, rispettivamente, ai sigg.ri Pietrangeli Giorgio e Pietrangeli Luigi, oggetto della ordinanza di occupazione di urgenza oggetto del ricorso dinanzi al TAR del Lazio, con conseguente effetto, non piu' temporaneo ma traslativo, in favore del Comune di Borbona della porzione immobiliare appartenente ai menzionati sigg.ri Pietrangeli, interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica, mediante corresponsione (con preciso impegno formale in tal senso da parte degli organi competenti dell'Ente) –a titolo di indennità di espropriazione definitiva- ed a mezzo di pagamento cointestato ed unico ai medesimi, senza distinzione dei rispettivi importi della somma di euro 12.000,00 (diconsi € dodicimila)";

DATO ATTO che la proposta attiene quindi la cessione della totalità dei diritti afferenti i ricorrenti nell'area interessata, e quindi del 30/90 (15/90 per ciascuno dei ricorrenti) della p.lla 966 di mq. 2110 e 100/100 della particella 967 di mq. 2110;

RITENUTO, in considerazione dell'onerosità e dell'incertezza dell'esito di una eventuale vertenza giudiziaria che la parte, stante anche il tempo trascorso, ha facoltà di attivare, accettare la proposta di transazione anche valutato il fatto che:

- è intenzione dell'amministrazione, come comprovato dal progetto di fattibilità presentato il 15.05.2017 prot. 2685 al Soggetto Attuatore Sisma 2016, prevede, oltre alla allocazione del "Centro di Comunità", anche nell'area di proprietà dei Pietrangeli, la realizzazione di una viabilità di emergenza e evacuazione che colleghi il rione Paghette/Forti con il centro del capoluogo;
- detta viabilità può ben essere realizzata sull'area oggetto di proposta di cessione transattiva, conseguendo, quindi, senza ulteriori spese, ed a titolo definitivo la proprietà del bene;
- che l'indennità di espropriazione prevista in sede di stima, come da allegato quadro redatto dal Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori, con unita planimetria di indicazione delle aree nel caso di cessione volontaria da parte del diretto coltivatore, prevede a norma dell'art. 45 del Testo Unico Espropri, l'erogazione della seguenti indennità, calcolate , con gli importi di cui all'Ordinanza 11/2020 (€ 3,00 al mq.) aumentati del 50% secondo le previsioni di cui all'art. 42 comma 2 lettera c) del DPR 327/2001 (che prevede l'aumento del 50% dell'indennità nel caso di cessione volontaria);

indennità espropriazione Ordinanza 11/2020:

p.lla 967 (€ 3,00x2110) + p.lla 966 per 30/90 (e. 3,00x2.110x30/90) = € 8.440,00
con cessione volontaria terreno non direttamente coltivato aumento 50% art. 45 comma 2 lettera c) (sempre dovuta nel caso di terreni non edificabili) = €.
12.660,00

- che pertanto il prezzo di € 12.000,00 richiesto per la cessione dei diritti da parte di Pietrangeli Luigi (15/90 sulla particella 996 per mq. 2.110) e Giorgio (100/100 sulla particella 97 per mq. 2.110) è comunque inferiore a quello che il Comune avrebbe dovuto pagare per la cessione volontaria ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del DPR 380/2001 (condizione sempre spettante nel caso di cessione volontaria) **è inferiore a quello (e. 12.660,00) determinato nell'applicazione delle vigenti norme;**

- **la spesa complessiva per espropri è comunque contenuta nei 27.000 Euro autorizzati dal Soggetto Attuatore Sisma 2016;**

DATO ATTO che , ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, le transazioni sono di norma id competenza della Giunta Comunale , salvo che gli atti relativi non contengano determinazioni che siano di competenza esplicitamente devoluta al Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lettera l, attribuisce espressamente ai Consigli Comuunali le determinazioni che riguardino “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”;

RITENUTO opportuno, ferma restando la competenza della Giunta in relazione alla transazione stragiudiziale sopra descritta, valutare l'opportunità dell'acquisizione dell'area di cui alle particelle 966 e 967 del Fg. 10 per le quote afferenti i sigg.ri Pietrangeli Luigi e Giorgio;

ATTESO che l'opportunità di acquisire le aree darebbe al Comune la possibilità di programmare e realizzare le opere viabili che sono presupposto per un collegamento, anche in caso di emergenza o calamità, del centro storico dello stesso con i rioni Forti e Paghette, e che la spesa da affrontarsi è inferiore a quella dovuta per l'indennità di espropriazione;

RITENUTO quindi autorizzare, alle condizioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Borbona, attraverso gli atti esecutivi di competenza della Giunta e dei capo settore, **l'acquisto dei diritti rispettivamente in capo ai sigg.ri Pietrangeli Giorgio e Luigi, sui terreni agricoli di cui al Fg. 10 p.lla 966 e 967, di mq. 4.220 complessivi, per la somma di € 12.000,00 proposta in transazione;**

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di redazione;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della relazione di quantificazione dell'indennità del Geom. Giuseppe Gregori con annessa planimetria delle aree da acquisire, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare, alle condizioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Borbona, attraverso gli atti esecutivi di competenza della Giunta e dei capo settore, l'acquisto dei diritti rispettivamente in capo ai sigg.ri Pietrangeli Giorgio e Luigi, sui terreni agricoli di cui al Fg. 10 p.lla 966 e 967, di mq. 4.220 complessivi, per la somma di e. 12.000,00 proposta in transazione;
4. di demandare alla Giunta Comunale i successivi atti di competenza della medesima, ed in particolare la valutazione e approvazione della transazione, dello schema di atto di acquisizione delle proprietà, e degli adempimenti connessi;
5. di rendere, con successiva votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to GREGORI GIUSEPPE

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to Mitolo Daniele

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 20-04-2021 R.A. n° 324 e vi rimarrà fino al 05-05-2021;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20-04-2021 al 05-05-2021, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 13-04-2021,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Li, _____
